SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1994, n. 765.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione.

95G0074

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1995, n. 58.

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 74;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;

c) il comma 4 dell'articolo 193;

d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;

e) il comma 2 dell'articolo 196.

Art. 2.

Interventi didattici ed educativi

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 260.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.420 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0085

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1995, n. 59.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della

legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*;

i) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 7.

Emittenti locali

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 aprile 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Ulteriori rappresentazioni non considerate pubbliche

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

Art. 9.

Contributi straordinari ad enti lirici

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli Enti.

2. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'Ente

autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dalla ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0090

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1995, n. 60.

Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico degli stupefacenti e della salvaguardia della trasparenza e buon andamento delle amministrazioni locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nei territori della provincia e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata.

3. Entro il 30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per l'esame da parte delle competenti commissioni parlamentari un programma di graduale sostituzione delle Forze armate impegnate in compiti di ordine pubblico in Sicilia, in Calabria e nella provincia di Napoli, nonché di potenziamento in uomini e mezzi delle

Forze dell'ordine al fine di accrescere la capacità di contrasto della criminalità e di rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato per il controllo del territorio.

Art. 2.

1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995.

2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Art. 3.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 124.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 61.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995: capitolo 1086, per lire 1.000 milioni; capitolo 1091, per lire 500 milioni; capitolo 1092, per lire 1.000 milioni; capitolo 1105, per lire 14.000 milioni; capitolo 1802, per lire 3.100 milioni; capitolo 1872, per lire 2.100 milioni; capitolo 1878, per lire 2.100 milioni; capitolo 2000, per lire 1.000 milioni; capitolo 2002, per lire 1.500 milioni; capitolo 2102, per lire 14.500 milioni; capitolo 2103, per lire 500 milioni; capitolo 2802, per lire 10.200 milioni; capitolo 2804, per lire 7.500 milioni; capitolo 3001, per lire 3.500 milioni; capitolo 3204, per lire 500 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

94G0092

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1995, n. **61.**

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contributi in favore degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con il Ministro della finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Contributi in favore degli enti locali

1. Per l'anno 1995 è autorizzata, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo è distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 103.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 47.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.

3. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 è effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verrà erogata entro il mese di giugno, la seconda verrà erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 210.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 150.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice

1. Per consentire il pagamento delle forniture di energia elettrica per usi domestici effettuate per il periodo 1° gennaio 1991 - 26 agosto 1992 in favore delle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni colpiti dal terremoto del Belice ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.700 milioni per l'anno 1995.

2. Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL, nei limiti delle fatture rimaste insolute, provvedono i prefetti, a valere sui fondi a tal fine accreditati dal Ministero dell'interno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

95G0091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Celle Ligure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Celle Ligure (Savona), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Celle Ligure (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Andrea Santonastaso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Celle Ligure (Savona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Savona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2555/13.12/Gab. del 10 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Celle Ligure (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Andrea Santonastaso.

Roma, 13 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelverde.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castelverde (Cremona), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelverde (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carolina Bellantoni è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelverde (Cremona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3016/13.2A/Gab. del 2 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelverde (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carolina Bellantoni.

Roma, 13 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1228

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1995.

Costituzione del comitato consultivo istituito presso il Ministero del commercio con l'estero dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1994 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato consultivo;

Viste le nuove, motivate, designazioni effettuate in proposito dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di emanare un nuovo decreto;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, è così composto:

Macchia dott. Massimo, ministro plenipotenziario di seconda classe, presidente;

Uguccioni dott. Bernardo, ministro plenipotenziario di seconda classe, presidente supplente.

Ministero degli affari esteri:

Fugazzola dott. Mario, ministro plenipotenziario di seconda classe, membro effettivo;

Perugini dott. Andrea, consigliere di legazione, membro supplente.

Ministero della difesa:

Manenti Alberto, primo dirigente, membro effettivo;

Salvatori dott. Paolo, membro supplente;

Piacentini dott.ssa Rossella, membro supplente;

Cipolla dott. Giovanni, membro supplente.

Ministero dell'interno:

Celeste dott. Romano, membro effettivo;

Sgaraglia dott.ssa Maria Teresa, membro supplente;

Mortellaro dott. Alfredo Principio, membro supplente;

Zambelli dott. Valter, membro supplente.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Silvestrini dott. Pietro, membro effettivo;

Cuzzoni dott. Alfredo, membro supplente;

De Giglio ing. Franco, membro supplente;

Pompi dott. Corrado, membro supplente.

Ministero del tesoro:

Pansini dott.ssa M. Concetta, membro effettivo;

Gallo dott.ssa Rosa, membro supplente;

Capolupo dott. Modestino, membro supplente;

Senzacqua Chierichini dott.ssa A. Maria, membro supplente.

Ministero delle finanze:

Di Monaco dott. Antonio, membro effettivo;

Di Vincenzo rag. Giovanni, membro supplente;

Paglia rag. Angelo, membro supplente;

Maiolo dott. Renato, membro supplente.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Neri dott. Pierluigi, membro effettivo;

Di Russo dott. Michele, membro supplente.

Ministero del commercio con l'estero:

Borghese dott. Claudio, membro effettivo;

Tedone dott.ssa Gabriella, membro effettivo;

Reali sig.ra Clara, membro supplente;

Gandola sig.ra Paola, membro supplente.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dott.ssa Gabriella Tedone e, in sua assenza o impedimento, dalla sig.ra Clara Reali o dalla sig.ra Paola Gandola.

La segreteria è coadiuvata nello svolgimento delle sue funzioni dalla sig.ra Aurora Maltesu e dalla sig.ra Maria Rosaria Amodeo, entrambe del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A1182

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1995.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro degli affari esteri sig.ra Susanna Agnelli, incaricato per gli italiani nel mondo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1995, con il quale al Ministro degli affari esteri, sig.ra Susanna Agnelli, è stato conferito l'incarico per gli italiani nel mondo;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro Susanna Agnelli, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri e in particolare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per disciplinare il diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero nelle elezioni legislative e amministrative, nonché a promuovere sul piano interno tutte le misure appropriate anche con riferimento all'AIRE centrale, per assicurare concretamente l'espletamento del voto stesso.

2. Il Ministro, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri, è delegato in particolare ad esercitare le funzioni di coordinamento e di promozione di iniziative normative nelle seguenti materie:

le politiche generali concernenti i diritti delle collettività degli italiani all'estero, con particolare riferimento alle indicazioni emerse nelle conferenze internazionali e nazionali;

la promozione dell'informazione delle collettività italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana;

l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni in favore delle comunità all'estero, nonché le provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero, anche ai fini dello sviluppo del loro legame con la madrepatria.

Art. 2.

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto, il Ministro si avvale del Dipartimento per gli italiani nel mondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in coordinamento con la direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri.

2. In tale contesto, il Ministro è altresì delegato a:

designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativo e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso il Ministero degli affari esteri;

costituire, d'intesa con la predetta direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, commissioni di studio e consulenza a gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A1247

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 9216 del 30 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assenza di tutto il personale, in organico presso la predetta conservatoria, il giorno 12 novembre 1994.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A1199

DECRETO 18 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

Nel periodo dal 3 maggio al 15 giugno 1993:

ufficio del registro di Velletri per carenza di personale;

Nel periodo dal 2 al 5 gennaio 1995:

ufficio del registro di Pieve di Cadore per carenza di personale;

In data 4 gennaio 1995 (dalle ore 12 alle ore 14):

ufficio del registro di Clusone per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Nei giorni 5 e 7 gennaio 1995:

ufficio delle imposte dirette di Palermo per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Nel periodo dal 9 all'11 gennaio 1995:

ufficio delle imposte dirette di Palermo per allagamento dei locali causato da infiltrazioni d'acqua a seguito delle abbondanti precipitazioni atmosferiche;

Nei giorni 12 e 13 gennaio 1995:

ufficio delle imposte dirette di Palermo per disinfestazione dei locali;

Nei giorni 17 e 18 gennaio 1995:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia per disinfestazione dei locali;

Nei giorni 20 e 21 gennaio 1995:

ufficio del registro di Milazzo per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

NEL PERIODO DAL 3 MAGGIO AL 15 GIUGNO 1993

Regione Lazio:

ufficio del registro di Velletri.

NEL PERIODO DAL 2 AL 5 GENNAIO 1995

Regione Veneto:

ufficio del registro di Pieve di Cadore.

IN DATA 4 GENNAIO 1995

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

NEL PERIODO DAL 5 AL 13 GENNAIO 1995

Regione Sicilia:

ufficio delle imposte dirette di Palermo.

NEI GIORNI 17 E 18 GENNAIO 1995

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate.

NEI GIORNI 20 E 21 GENNAIO 1995

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A1212

DECRETO 28 febbraio 1995.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, modifica di denominazione di alcune marche di sigarette nonché radiazione di una marca di sigarette di provenienza estera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE così come modificata dalla direttiva n. 92/41/CEE;

Considerata la necessità di procedere alla variazione di denominazione di alcune marche estere di tabacco lavorato;

Ritenuto che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta di provenienza estera «Senior Service» come richiesto dalla ditta fornitrice;

Ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati nazionali, fabbricate su licenza ed estere, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 16 febbraio 1995 ed alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacco lavorato di produzione nazionale e di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

da Lido Extra Mild a Lido Blu;

da Rothmans King Size Ultra Light a Rothmans King Size Filter Ultra Lights;

da Davidoff Slim a Davidoff Lights Slims;

da West Big Box a West American Blend;

da West Lights Big Box a West Lights American Blend.

Viene altresì autorizzata la commercializzazione del condizionamento da 20 pezzi delle suindicate marche di sigarette West American Blend e West Lights American Blend.

Art. 2.

La marca estera di sigarette «Senior Service», di provenienza da Paesi delle Comunità europee, è radiata dalla tariffa di vendita in Italia.

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e dalle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

MS 100'S De Luxe	da L.	180.000	a L.	190.000	il kg conv.le
MS International	»	180.000	»	190.000	»
MS International 100'S	»	180.000	»	190.000	»
Zenit (ast.)	»	180.000	»	190.000	»
Zenit (cart.)	»	180.000	»	190.000	»
Elite	»	175.000	»	185.000	»
MS Brera	»	170.000	»	180.000	»
MS Club Slim	»	170.000	»	180.000	»
MS Italia	»	170.000	»	180.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	170.000	»	180.000	»
MS Slim	»	170.000	»	180.000	»
Presidente	»	170.000	»	180.000	»
MS Red Italia	»	160.000	»	170.000	»
Stop K.S.	»	160.000	»	170.000	»
Stop K.S. Filtro (ast.)	»	160.000	»	170.000	»
Stop K.S. Filtro (cart.)	»	160.000	»	170.000	»
Colombo K.S. Filtro (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
Colombo K.S. Filtro (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
Futura	»	155.000	»	165.000	»
Gala	»	155.000	»	165.000	»
Lido	»	155.000	»	165.000	»
Lido Blu	»	155.000	»	165.000	»
Linda (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
Linda (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
Linda Leggera (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
Linda Leggera (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
MS (ast. da 10)	»	155.000	»	165.000	»
MS (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
MS (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Blu (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Blu (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Extra Lights	»	155.000	»	165.000	»
MS Lights (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Lights (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Mild (ast. da 10)	»	155.000	»	165.000	»
MS Mild (ast.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Mild (cart.)	»	155.000	»	165.000	»
MS Red Box	»	155.000	»	165.000	»
Mundial	»	155.000	»	165.000	»

Mundial (barattolo da 50)	da L.	155.000	a L.	165.000	il kg conv.le
Pack K.S. Filtro	»	155.000	»	165.000	»
Bis (ast.)	»	135.000	»	145.000	»
Bis (cart.)	»	135.000	»	145.000	»
Esportazione Lunga	»	135.000	»	145.000	»
Nazionale Leggera	»	135.000	»	145.000	»
Super (con filtro)	»	135.000	»	145.000	»
Super Box	»	135.000	»	145.000	»
Alfa Box	»	125.000	»	135.000	»
Nazionale Box	»	125.000	»	135.000	»
Alfa	»	120.000	»	130.000	»
Alfa Filtro	»	120.000	»	130.000	»
Esportazione	»	120.000	»	130.000	»
Esportazione Filtro	»	120.000	»	130.000	»
N80 Filtro	»	120.000	»	130.000	»
Nazionali Filtro	»	120.000	»	130.000	»
Nazionali	»	110.000	»	120.000	»
Super (senza filtro)	»	110.000	»	120.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast.)	da L.	225.000	a L.	240.000	il kg conv.le
Marlboro (Filter) (cart.)	»	225.000	»	240.000	»
Gallant Extra Mild	»	220.000	»	235.000	»
Mercedes (Filtre) (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Winston (Filter) (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Winston (Filter) (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Diana K.S. Filter (ast.)	»	160.000	»	170.000	»
Diana K.S. Filter (cart.)	»	160.000	»	170.000	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	160.000	»	170.000	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	160.000	»	170.000	»
Diana Ultra Mild (ast.)	»	160.000	»	170.000	»
Diana Ultra Mild (cart.)	»	160.000	»	170.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Davidoff Magnum (Filter)	da L.	325.000	a L.	350.000	il kg conv.le
Benson & Hedges Luxury Mild	»	240.000	»	255.000	»
Dunhill International	»	240.000	»	255.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	240.000	»	255.000	»
Rothmans International (Filter)	»	240.000	»	255.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	235.000	»	250.000	»
Benson & Hedges International 100's	»	230.000	»	245.000	»

Benson & Hedges Mild 100's	da L.	230.000	a L.	245.000	il kg conv.le
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	»	230.000	»	245.000	»
Cartier Vendome Ultra Lights	»	230.000	»	245.000	»
Davidoff Classic	»	230.000	»	245.000	»
Davidoff Lights	»	230.000	»	245.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	230.000	»	245.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	230.000	»	245.000	»
Dunhill Lights	»	230.000	»	245.000	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	230.000	»	245.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	227.500	»	242.500	»
Marlboro 100's (cart.)	»	227.500	»	242.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	227.500	»	242.500	»
Silk Cut 100's	»	227.500	»	242.500	»
Silk Cut Slims	»	227.500	»	242.500	»
Barclay K.S.F. (ast.)	»	225.000	»	240.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F.	»	225.000	»	240.000	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Benson & Edges Special Mild K.S.F.	»	225.000	»	240.000	»
Camel	»	225.000	»	240.000	»
Camel Extra Lights	»	225.000	»	240.000	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Filter (ast.)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Filter (barattolo da 50)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Filter (cart.)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Lights (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Lights (Filter) (barattolo da 50)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Lights 100's (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Mild (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Camel Mild (Filter) (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Capri Leggera Lights	»	225.000	»	240.000	»
Capri Menthol	»	225.000	»	240.000	»
Capri Superleggera	»	225.000	»	240.000	»
Caprice Leggera Lights	»	225.000	»	240.000	»
Caprice Menthol Leggera Lights	»	225.000	»	240.000	»
Chelsea	»	225.000	»	240.000	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	225.000	»	240.000	»
Davidoff Lights Slims	»	225.000	»	240.000	»
Fine 120 Lights	»	225.000	»	240.000	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Gallant 100's	»	225.000	»	240.000	»
Gitanes Blondes	»	225.000	»	240.000	»
Gitanes Blondes Legeres	»	225.000	»	240.000	»
Grant	»	225.000	»	240.000	»
HB 100's	»	225.000	»	240.000	»
John Player Special King Size Filter	»	225.000	»	240.000	»
John Player Special King Size Filter (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
John Player Special Super Lights	»	225.000	»	240.000	»

John Player Special Super Lights (ast. da 10)	da L.	225.000	a L.	240.000	il kg conv.le
Kent De Luxe 100's	»	225.000	»	240.000	»
Lord Extra	»	225.000	»	240.000	»
Lucky Strike 100's	»	225.000	»	240.000	»
Lucky Strike Lights 100's	»	225.000	»	240.500	»
Marlboro (Filter) Lights 10	»	225.000	»	240.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	»	225.000	»	240.000	»
Marlboro (Filter) (cart.)	»	225.000	»	240.000	»
Marlboro Lights (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Marlboro Lights Menthol	»	225.000	»	240.000	»
Memphis Light 100	»	225.000	»	240.000	»
Men Filter Super Slim	»	225.000	»	240.000	»
Merit Filter 100's	»	225.000	»	240.000	»
Merit Ultra Lights 100's	»	225.000	»	240.000	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	225.000	»	240.000	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	225.000	»	240.000	»
More 120's (Filter) (ast.)	»	225.000	»	240.000	»
More Menthol 120's (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
More Special Mild 120's (Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Pall Mall K.S.	»	225.000	»	240.000	»
Perkins (International Size Filter)	»	225.000	»	240.000	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	225.000	»	240.000	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	225.000	»	240.000	»
Prince K.S.F.	»	225.000	»	240.000	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped) (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped) (ast. da 20)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 20)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans King Size Filter Ultra Lights	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans King Size Lights (ast. da 10)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans King Size Lights (ast. da 20)	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	225.000	»	240.000	»
Rothmans Superslims	»	225.000	»	240.000	»
Santos Dumont 120's	»	225.000	»	240.000	»
Silk Cut Extra-Mild K.S.F.	»	225.000	»	240.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	225.000	»	240.000	»
Silk Cut Ultra Mild	»	225.000	»	240.000	»
St. Moritz King Size Filter	»	225.000	»	240.000	»
St. Moritz King Size Filter Lights	»	225.000	»	240.000	»

Astor (Filter 100's)	da L.	220.000	a L.	235.000	il kg conv.le
Astor Filter	»	220.000	»	235.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	220.000	»	235.000	»
Chesterfield K.S.	»	220.000	»	235.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	220.000	»	235.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	220.000	»	235.000	»
Chesterfield Lights Filter	»	220.000	»	235.000	»
Cortina Lights K.S.F.	»	220.000	»	235.000	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	220.000	»	235.000	»
Dorchester King Size (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Ernte 23 (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Excellence	»	220.000	»	235.000	»
Fine 100 Slim Lights	»	220.000	»	235.000	»
Fine 100 Slim Super Lights	»	220.000	»	235.000	»
Gallant Extra Mild	»	220.000	»	235.000	»
Gallant Filter (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Gallant Filter (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
HB K.S.F. (ast. da 10)	»	220.000	»	235.000	»
HB K.S.F. (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
HB K.S.F. (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
HB Lights K.S.F.	»	220.000	»	235.000	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Kent Lights K.S.F.	»	220.000	»	235.000	»
Kent Ultra Lights King Size Filter	»	220.000	»	235.000	»
Kim Leggera	»	220.000	»	235.000	»
Kim Menthol Leggera	»	220.000	»	235.000	»
Kim Superleggera	»	220.000	»	235.000	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	220.000	»	235.000	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	220.000	»	235.000	»
Krone (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
L & M Filters	»	220.000	»	235.000	»
Lark Filter	»	220.000	»	235.000	»
Lucky Strike	»	220.000	»	235.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	220.000	»	235.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10)	»	220.000	»	235.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 20)	»	220.000	»	235.000	»
Marvel Filter 100's	»	220.000	»	235.000	»
Memphis 100 International (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Memphis Ultra Lights	»	220.000	»	235.000	»
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	»	220.000	»	235.000	»
Merit Filter K.S.	»	220.000	»	235.000	»
Merit Filter K.S. 10	»	220.000	»	235.000	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	220.000	»	235.000	»

Merit Uno	da L.	220.000	a L.	235.000	il kg conv.le
Milde Sorte Filter (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	220.000	»	235.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	220.000	»	235.000.	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (Leggera) 100's	»	220.000	»	235.000	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (Super Leggera) 100's	»	220.000	»	235.000	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (Ultraleggera) 100's	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Ariston Filter	»	220.000	»	235.000	»
Muratti Super Lights (Super Leggera)	»	220.000	»	235.000	»
North Pole Filter	»	220.000	»	235.000	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Parisienne Extra Mild	»	220.000	»	235.000	»
Parisienne Mild	»	220.000	»	235.000	»
Parliament Lights	»	220.000	»	235.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	220.000	»	235.000	»
Peer Export (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	220.000	»	235.000	»
Peter Stuyvesant Modern Lights	»	220.000	»	235.000	»
Philip Morris Filter Kings	»	220.000	»	235.000	»
Philip Morris Lights (Filter Leggera)	»	220.000	»	235.000	»
Philip Morris Lights Extra (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Philip Morris Super Lights (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim	»	220.000	»	235.000	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
R6 Ultra (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Reemtsma R1 Ultra Light (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Reemtsma R6 Light (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Ronson King Size Virginia Blend Filter	»	220.000	»	235.000	»
Salem Menthol (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Trend King Size	»	220.000	»	235.000	»
Vantage (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Vantage Ultra Lights	»	220.000	»	235.000	»
Windsor De Luxe	»	220.000	»	235.000	»
Winston Filter (ast.)	»	220.000	»	235.000	»
Winston Filter (cart.)	»	220.000	»	235.000	»
Winston Lights (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Winston Lights 100's (Filter)	»	220.000	»	235.000	»
Winston Super Lights	»	220.000	»	235.000	»

Bastos International Legeres King Size Filtre	da L.	215.000	a L.	230.000	il kg conv.le
De Bruine (Filter)	»	215.000	»	230.000	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	212.500	»	227.500	»
Gauloises Blondes Legeres (ast. da 10)	»	212.500	»	227.500	»
Gauloises Blondes Legeres (da 20)	»	212.500	»	227.500	»
Gauloises Blondes Super Legeres	»	212.500	»	227.500	»
Ducados Rubio K.S.F.	»	207.500	»	222.500	»
Gitanes Caporal	»	207.500	»	222.500	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	207.500	»	222.500	»
West 100's	»	190.000	»	205.000	»
West American Blend (ast. da 20)	»	190.000	»	205.000	»
West American Blend (ast. da 25)	»	190.000	»	205.000	»
West Lights 100's	»	190.000	»	205.000	»
West Lights American Blend (ast. da 20)	»	190.000	»	205.000	»
West Lights American Blend (ast. da 25)	»	190.000	»	205.000	»
Gauloises Caporal	»	182.500	»	197.500	»
Gauloises Caporal Filtre	»	182.500	»	197.500	»
Amadis Export	»	175.000	»	185.000	».
Amadis Superfiltre	»	175.000	»	185.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI
(Tabella *B)*

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Toscani	da L.	260.000	a L.	280.000	il kg conv.le

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari:

Romeo Y Julieta Churchills	da L.	1.860.000	(+ dazio L. 340.000)
	a L.	1.960.000	(+ dazio L. 360.000) il kg
Montecristo n. 4 (scatola da 25)	da L.	1.000.000	(+ dazio L. 180.000)
	a L.	1.080.000	(+ dazio L. 200.000) il kg
Montecristo n. 4 (scatola da 5)	da L.	1.000.000	(+ dazio L. 180.000)
	a L.	1.080.000	(+ dazio L. 200.000) il kg

La Paz Especiales	da L.	740.000	a L.	780.000	il kg conv.le
J. Cortes High Class (scatola da 10)	»	720.000	»	760.000	»
Christian of Denmark Corona	»	660.000	»	700.000	»
Backgammon Coronas Especiales Clear Havana Blend (astuccio da 2)	»	560.000	»	680.000	»
Backgammon Coronas Especiales Clear Havana Blend (scatola da 10)	»	660.000	»	680.000	»
Balmoral Corona De Luxe	»	580.000	»	600.000	»
Willem II Optimum (scatola da 25)	»	580.000	»	600.000	»
Churchill Brazil	»	380.000	»	440.000	»
Churchill Havana	»	340.000	»	400.000	»
Henri Wintermans Corona De Luxe (astuccio da 2)	»	380.000	»	400.000	»
Henri Wintermans Corona De Luxe (scatola da 25)	»	380.000	»	400.000	»

Ritmeester Ones	da L.	340.000	a L.	380.000	il kg conv.le
Apostolado	»	350.000	»	370.000	»
Ritmeester Parmant	»	300.000	»	330.000	»
Vasco Da Gama Brasil	»	300.000	»	320.000	»
Balmoral Corona Ideales	»	280.000	»	300.000	»
La Paz Corona Superiores	»	260.000	»	280.000	»
Balmoral Overland	»	250.000	»	260.000	»
Henri Wintermans Excellentes	»	240.000	»	260.000	»
Hirschsprung Corona	»	220.000	»	240.000	»
La Paz Wilde Corona	»	220.000	»	230.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	156.000	»	184.000	»
Sumatra Dannemann Puros	»	156.000	»	184.000	»
Corps Diplomatique	»	168.000	»	176.000	»
La Paz Wilde Havana	»	130.000	»	136.000	»
Mercator Jupiter	»	128.000	»	136.000	»
Willem II Wilde Havana	»	130.000	»	136.000	»
Neos Super	»	128.000	»	134.000	»
Agio Wilde Havanas	»	128.000	»	132.000	»
Che	»	128.000	»	132 000	»

Sigaretti·

Davidoff Long Panatellas	da L.	980.000	a L.	1.020.000	il kg conv.le
Davidoff Demi Tasse	»	640.000	»	680.000	»
Davidoff Mini Cigarillos	»	290.000	»	310.000	»
Dunhill Miniatures	»	290.000	»	310.000	»
Dannemann Brasil Lonja	»	260.000	»	300.000	»
Dannemann Sumatra Lonja	»	260.000	»	300.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	240.000	»	300.000	»
Montecristo Mini	»	270.000	»	280.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	220.000	»	240.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	»	220.000	»	240.000	»
San Luis Rey Mini Cigarillos	»	220.000	»	240.000	»
J. Cortes Havane	»	220.000	»	230.000	»
Indioz Mild Cigars	»	196.000	»	200.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 10)	»	188.000	»	200.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 20)	»	188.000	»	200.000	»
Willem II Fino	»	186.000	»	198.000	»
Christian of Denmark	»	188.000	»	196.000	»
Nobel Petit	»	188.000	»	196.000	»
La Paz Wilde Cigarillos Braxil Type	»	184.000	»	194.000	»
La Paz Wilde Cigarillos	»	174.000	»	184.000	»
Agio Wilde Cigarillos	»	172.000	»	180.000	»
Agio Filter Tip	»	168.000	»	176.000	»
Agio Junior Tip	»	168.000	»	176.000	»
Agio Light Tip	»	168.000	»	176.000	»
Agio Mehari's	»	168.000	»	176.000	»

Agio Mehari's Mild and Light	da L.	168.000	a L.	176.000	il kg conv.le
Cafe Creme Tip	»	168.000	»	176.000	»
Che Cigarillos	»	172.000	»	176.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	144.000	»	160.000	»
Cafe Creme	»	148.000	»	156.000	»
Cafe Creme Mild	»	148.000	»	156.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	146.000	»	154.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	140.000	»	148.000	»
La Paz Mini Wilde	»	140.000	»	148.000	»
Panter Bijou	»	140.000	»	148.000	»
Willem II Primo	»	140.000	»	148.000	»
Willem II Java	»	138.000	»	146.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	132.000	»	144.000	»
Pablo Cigarillos	»	130.000	»	138.000	»
Panter Lights	»	128.000	»	136.000	»
Willem II Java Mini	»	124.000	»	132.000	»
Agio Mini Mehari's	»	120.000	»	128.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil	»	120.000	»	128.000	»
Agio Mini Mehari's Mild and Light	»	120.000	»	128.000	»
Henri Wintermans Mini Havana	»	120.000	»	128.000	»
Willem II Petitos Mild	»	120.000	»	128.000	»

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D)*

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Per sigarette:

Nazionale (25 buste da 40 gr.)	da L.	100.000	a L.	110.000	il kg conv.le
Nazionale (50 pacchetti)	»	100.000	»	110.000	»

Per pipa:

Golf (20 buste)	da L.	132.000	a L.	140.000	il kg conv.le
Italia (20 buste)	»	136.000	»	140.000	»
Personal Pipe (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Brenta (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Burley (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Burley Mild (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Kentucky (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Kentucky Mild (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Latakia (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Orientale (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Tropicale (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Virginia (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Personal Pipe Virginia Light (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Comune (25 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	100.000	»	110.000	»
Forte (25 buste)	»	100.000	»	110.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	100.000	»	110.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn (20 buste)	da L.	150.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Drum (100 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Drum (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Drum Extra Light (100 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Drum Extra Light (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Samson (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	»	135.000	»	145.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	128.000	»	136.000	»
Casablanca (25 buste)	»	125.000	»	135.000	»
Manila Mild (25 buste)	»	125.000	»	135.000	»

Per pipa:

Davidoff Danish Mixture (20 scatole)	da L.	430.000	a L.	450.000	il kg conv.le
Davidoff Scottish Mixture (20 scatole)	»	430.000	»	450.000	»
Dunhill Aromatic (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Black Aromatic (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Mild Tobacco (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Ready Rubbed (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Dunhill Ultra Mild (20 scatole)	»	280.000	»	292.000	»
Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole)	»	250.000	»	264.000	»
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli)	»	240.000	»	260.000	»
The Balkan Sobranie n. 10 (20 buste)	»	250.000	»	260.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 (20 buste)	»	250.000	»	260.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste)	»	250.000	»	260.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (5 barattoli)	»	250.000	»	260.000	»
Savinelli Black Cavendish Mister G. (20 scatole)	»	240.000	»	250.000	»
Savinelli Cavendish Punto Oro (20 scatole)	»	240.000	»	250.000	»
Savinelli English Mixture Mild in Taste (20 scatole)	»	240.000	»	250.000	»
Savinelli Extra Mild in Taste (20 scatole)	»	240.000	»	250.000	»
Dunhill Mild Aromatic (20 buste)	»	230.000	»	242.000	»
Dunhill Mild Blend (20 buste)	»	230.000	»	242.000	»
Dunhill Rubbed Flake (20 buste)	»	230.000	»	242.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	224.000	»	236.000	»
Erinmore Mild and Mellow Murrays (20 buste)	»	218.000	»	230.000	»
Amphora Cesare Borgia (100 buste)	»	216.000	»	224.000	»
Amphora Cesare Borgia (20 buste)	»	216.000	»	224.000	»

King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	da L.	210.000	a L.	220.000	il kg conv.le
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole)	»	200.000	»	210.000	»
Indian Summer (20 buste)	»	188.000	»	200.000	»
Amphora Brasil (100 buste)	»	174.000	»	182.000	»
Amphora Brasil (20 buste)	»	174.000	»	182.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (20 buste)	»	170.000	»	182.000	»
Amphora Malt Whisky (20 buste)	»	170.000	»	178.000	»
Amphora Ultra Light (100 buste)	»	170.000	»	178.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste)	»	170.000	»	178.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste)	»	170.000	»	178.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	170.000	»	178.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste)	»	170.000	»	178.000	»
Amphora Special Reserve (20 buste)	»	166.000	»	174.000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	162.000	»	174.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	162.000	»	174.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (100 buste)	»	162.000	»	174.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste)	»	162.000	»	174.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	164.000	»	172.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	»	160.000	»	172.000	»
Borkum Riff Sweet Rum (20 buste)	»	162.000	»	170.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	162.000	»	170.000	»
Half and Half (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Half and Half Light (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Kentucky Bird (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Mac Baren Mixture (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Mac Baren Mixture Light (100 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Neptune (20 buste)	»	160.000	»	168.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	158.000	»	166.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	158.000	»	166.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	158.000	»	166.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	158.000	»	166.000	»
John Sinclair Aromatic (20 buste)	»	154.000	»	166.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	152.000	»	164.000	»
Sail Black Cavendish (20 buste)	»	152.000	»	164.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	152.000	»	164.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Clan Aromatic (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Clan Light Aromatic (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Clan Mild Cavendish (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	150.000	»	160.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»

Skandinavik Light (20 buste)	da L.	152.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	»	152.000	»	160.000	»
Adventure (20 buste)	»	150.000	»	156.000	»
Amsterdamer (20 buste)	»	150.000	»	156.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE

(Tabella *E)*

Prodotti esteri

(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (200 scatolette)	da L.	260.000	a L.	300.000	il kg conv.le
Ozona Snuff (Menthol) (200 scatolette)	»	220.000	»	260.000	»
Gawith Apricot Snuff (100 scatolette)	»	170.000	»	190.000	»
Gletscher Prise Snuff (5 scatole)	»	160.000	»	180.000	»

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 7

95A1234

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 febbraio 1995.

Esclusione della società Sigma S.p.a., controllata dall'EFIM in liquidazione, dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Vista la lettera n. CL 52/95 del 12 gennaio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM, in relazione alla scadenza del termine biennale per l'attuazione del programma di liquidazione e al citato disposto dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1994, ha proposto che alcune società appartenenti al gruppo EFIM in liquidazione non vengano assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 4, comma 3;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, con il quale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, vengono individuate le società alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996;

Vista la lettera n. CL 42/95 del 9 febbraio 1995, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto che «anche per la società Sigma S.p.a. non venga adottata la procedura di passaggio immediato alla liquidazione coatta amministrativa e che la società stessa

venga esclusa da tale procedura con decreto del Ministro del tesoro», in quanto «l'amministratore delegato della Banca commerciale italiana, che è creditrice pignoratizia della Sigma società immobiliare della Finanziaria E. Breda S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa del gruppo EFIM, ... fa presente di essere in procinto di arrivare ad una conclusione di trattativa di vendita che consentirebbe la rapida chiusura dell'operazione»;

Ritenuto opportuno, sulla base della motivazione addotta dal commissario liquidatore dell'EFIM, escludere dalla messa in liquidazione coatta amministrativa la società Sigma S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1994, convertito dalla legge numero 738/1994, alla società Sigma S.p.a., controllata dall'EFIM in liquidazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni, sino alla data del 31 gennaio 1996.

Art. 2.

Il commissario preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM sostituisce a tutti gli effetti il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alla predetta società Sigma S.p.a., ed esercita le proprie funzioni sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1233

DECRETO 22 febbraio 1995.

Attribuzione al comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM anche delle funzioni di collegio sindacale in ordine alle società controllate escluse dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visti i decreti interministeriali del 21 luglio 1992 e del 2 novembre 1994, rispettivamente, di nomina e di conferma del commissario liquidatore dell'EFIM;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro delle partecipazioni statali, n. 945279, del 21 gennaio 1993;

Visti i propri decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995 e n. 545700 del 22 febbraio 1995, con i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge numero 487/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1994, sono state individuate le seguenti società controllate dall'EFIM in liquidazione, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni, sino alla data del 31 gennaio 1996: Almax Italia, Alucasa, Alumix, Alures, Alutekna, Comital, Eurallumina, Nuova Comsal, Sardal, Tubettificio europeo, Aviofer, Avis, Breda costruzioni ferroviarie, Breda fucine meridionali, Bredamenarini bus, CPA sud, Cometra, Istituto ricerche Breda, Nuova Breda fucine, Breda energia, Oto Trasm, Cesic, Cesis, Sigma;

Visto il proprio decreto n. 545288 del 21 gennaio 1995, registrato dalla ragioneria centrale al n. 68, il 27 gennaio 1995, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

l'EFIM «è assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

il commissario della liquidazione coatta amministrativa «sostituisce a tutti gli effetti il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alle società individuate con decreto n. 45286, del 21 gennaio 1995, ed esercita le proprie funzioni sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545700 del 22 febbraio 1995, il quale, tra l'altro, stabilisce che «il commissario preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM sostituisce a tutti gli effetti il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alla predetta società Sigma S.p.a., ed esercita le proprie funzioni sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545548 del 1° febbraio 1995, con il quale «ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM»;

Ritenuto che per le predette società escluse dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, si rende necessario assicurare il funzionamento degli organi sociali;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM sostituisce a tutti gli effetti il collegio sindacale in ordine alle società controllate dall'EFIM in liquidazione, individuate con i citati decreti del Ministro del tesoro n. 545286 del 21 gennaio 1995 e n. 545700 del 22 febbraio 1995, di cui alle premesse.

Art. 2.

Con successivo decreto verrà fissato il compenso spettante ai membri del comitato per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale».

Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 728, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994.

95A1280

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante: «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero».

Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 729, recante: «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994.

95A1281

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante: «Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994.

95A1282

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Fiduciaria Worms S.p.a.», in Milano

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1995 il decreto interministeriale 26 ottobre 1987 con il quale la società «Fiduciaria Worms S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «CS Elvigest fiduciaria S.p.a.».

95A1203

Modificazione alla denominazione della forma giuridica e trasferimento della sede legale della società «Finsavi S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1995 il decreto interministeriale 4 febbraio 1988 con il quale la società «Finsavi S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è modificato nella parte relativa alla denominazione, alla forma giuridica nonché al trasferimento della parte legale, variata in «Consultinvest gestioni patrimoniali - Società fiduciaria S.p.a.», con sede in Modena.

95A1204

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 febbraio 1995

Dollaro USA	1672,34
ECU	2124,21
Marco tedesco	1143,09
Franco francese	324,76
Lira sterlina	2639,79
Fiorino olandese	1019,22
Franco belga	55,495
Peseta spagnola	13,036
Corona danese	287,47
Lira irlandese	2638,12
Dracma greca	7,172
Escudo portoghese	11,028
Dollaro canadese	1204,16
Yen giapponese	17,271
Franco svizzero	1348,12
Scellino austriaco	162,41
Corona norvegese	258,00
Corona svedese	226,91
Marco finlandese	369,50
Dollaro australiano	1231,18

95A1295

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione del comitato di sorveglianza dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi - Edilmare, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1995 è stato ricostituito il comitato di sorveglianza dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi - Edilmare, in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori: dott. Antonio Racioppi, nato a Roma il 16 febbraio 1930, dott.ssa Irene Ciardiello, nata a Napoli il 27 marzo 1955, dott.ssa Anastasia Giuffrida, nata a Misterbianco (Catania) il 10 giugno 1953.

95A1167

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna, in Verona

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 gennaio 1995 al n. 22 Visti semplici - divisione II, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna, con sede in Verona.

95A1205

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Frisona italiana, in Cremona

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 gennaio 1995 al n 21 Visti semplici - divisione II, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza Frisona italiana, con sede in Cremona.

95A1206

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L07A «Lingua e letteratura latina», comprendente la disciplina: letteratura latina;

settore scientifico disciplinare: M09F «Pedagogia sperimentale», comprendente la disciplina: pedagogia sperimentale.

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare: I04B «Macchine a fluido», comprendente la disciplina: motori a combustione interna,

settore scientifico disciplinare: K05A «Sistemi di elaborazione delle informazioni», comprendente la disciplina: impianti di elaborazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A1245

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L18C «Linguistica inglese», comprendente la disciplina: lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A1244

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto ministeriale 13 febbraio 1995 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società "Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.", in Roma, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1995).

Il decreto ministeriale citato in epigrafe, sia nel sommario che a pag. 13, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, non deve intendersi emanato dal *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* bensì dal *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;* pertanto anche il nominativo del firmatario riportato in calce al decreto, invece di: «*Il Ministro:* TREU», deve leggersi: «*Il Ministro:* CLÒ».

95A1268

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189